

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2002

che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.
- (2) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo della Germania ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti l'autorità tedesca competente, è opportuno modificare l'allegato VIII di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1705/98 dovrebbe essere modificato come segue:

Nell'allegato VIII è opportuno aggiungere all'elenco delle autorità nazionali competenti della Germania:

«Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 29-35
D-60431 Francoforte s/Meno
Tel. (49-69) 95 66-1»

e di farli figurare il Bundesausfuhramt (BAFA) nel modo seguente:

«Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurterstraße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2002.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 70.